

COSTITUISCE ATTIVITA' LAVORATIVA, PER L'AUTISTA DI LINEA, ANCHE IL RIMANERE A BORDO DELL'AUTOBUS, A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA, DOPO AVERE COMPLETATO IL TURNO DI GUIDA – In base alla legge n. 138 del 1958

(Cassazione Sezione Lavoro n. 19537 del 7 ottobre 2005, Pres. Mattone, Rel. Lupi).

Eupreprio C., dipendente della Meridional Tour S.p.A. con mansioni di autista, ha chiesto al Pretore di Taranto di condannare l'azienda a pagargli compensi per lavoro straordinario in misura di circa 2 ore al giorno. Egli ha fatto presente che prestava servizio su un autobus della linea Manduria-Roma effettuando viaggi della durata di 9 ore e alternandosi alla guida con un altro autista; pertanto il tempo in cui era impiegato nella conduzione dell'autobus era di 4 ore e mezzo, mentre per la residua durata del viaggio egli restava a disposizione svolgendo anche mansioni accessorie (controllo biglietti, carico e scarico bagagli, assistenza ai clienti, ecc.).

Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che il tempo impiegato nelle mansioni di guida e quello destinato a prestazioni accessorie non superassero il normale orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo in 6 ore e 40 minuti.

Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Taranto il quale ha ritenuto applicabile nel caso in esame l'art. 6, lett. f) della L. n. 138 del 1958 secondo cui si computa come lavoro effettivo un'aliquota non inferiore al 12% dell'orario per il tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza senza altro obbligo che quello della reperibilità.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Taranto per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19537 del 7 ottobre 2005, Pres. Mattone, Rel. Lupi) ha accolto il ricorso, ricordando che la L. n. 138 del 1958, alla lettera c) dell'art. 6 considera lavoro effettivo "il tempo impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda". Nel caso in esame – ha osservato la Corte – l'autista, nelle pause, era a disposizione dell'azienda in quanto non aveva il solo obbligo della reperibilità, ma anche quello di restare a bordo del veicolo per alternarsi con l'altro conducente, né le pause erano inoperative, essendo l'autista addetto alle mansioni accessorie.

La Suprema Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce per la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: **"E' considerato tempo di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 6 lettera c) della legge n. 138 del 1958, tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge; il tempo di pausa dalla guida non può essere valutato nella percentuale del 12% previsto dalla lettera f) dell'art. 6, sussistendo il comando a disposizione dell'azienda di cui alla lettera c), e non l'unico obbligo di reperibilità".**